

**Classificazione di DC Prestazioni  
economiche**

**Processo:** Rapporti con gli assicurati  
**Macroattività:** Normativa prestazioni  
**Attività:** Interpretazione normativa  
**Tipologia:** Istruzioni  
**Fascicolo:** speciale assegno continuativo  
**Sottofascicolo:** 2014  
**Pubblicazione:** Portale:si; Minisito:si

ALLE UNITA' CENTRALI E TERRITORIALI

OGGETTO: Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248. Riconoscibilità del diritto alla prestazione ai superstiti residenti all'estero.

Con riferimento all'argomento in oggetto, sono pervenuti quesiti in merito alla possibilità di esportare la prestazione "speciale assegno continuativo mensile" ex legge 5 maggio 1976, n. 248 e al conseguente riconoscimento della stessa ai superstiti di assicurato deceduto per cause non dipendenti dall'evento professionale, residenti all'estero e, in caso affermativo, quale debba essere la base di calcolo e, cioè, il reddito da prendere in considerazione per determinare la misura della prestazione stessa da erogare.

Al fine di dare compiuta risposta ai quesiti suddetti, è stato acquisito parere il parere dell'Avvocatura generale.

Premesso quanto sopra, occorre procedere a una breve disamina della normativa comunitaria contenuta nei regolamenti in materia di sicurezza sociale applicabile alla fattispecie in questione.

Attualmente, la principale fonte normativa comunitaria è costituita dal regolamento CEE n.833/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, integrato dal regolamento di applicazione n.987/2009 che ha abrogato e sostituito il regolamento n.1408/1971.

Con il regolamento n.1231/2010, in vigore da gennaio 2011, il campo di applicazione è stato ulteriormente esteso ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio dell'Unione ed in situazione transfrontaliera.

I suddetti regolamenti si applicano anche ai loro familiari ed ai superstiti che si trovano nel territorio dell'Unione.

I principi informatori della predetta normativa comunitaria sono la parità di trattamento, l'unicità della legislazione applicabile, la totalizzazione dei periodi di assicurazione e l'esportabilità delle prestazioni.

In base a detta normativa, le garanzie offerte dal diritto comunitario operano diversamente a seconda sia del tipo di prestazione di cui si intende usufruire, sia dei beneficiari.

L'art.3 del regolamento n.833/2004 elenca le prestazioni coperte dal regolamento stesso:

- prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assicurate;
- prestazioni di vecchiaia e di invalidità;
- prestazioni per i superstiti;
- prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- assegni in caso di decesso;
- prestazioni di prepensionamento;
- prestazioni di disoccupazione;
- prestazioni familiari.

Il regolamento n.883/2004 si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, ed è esclusa espressamente l'applicazione all'assistenza sociale e medica.

L'art.7 del predetto regolamento stabilisce, poi, che *“fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in danaro dovute a titolo della legislazione di uno o più stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'Istituzione debitrice”*.

Ai sensi del successivo art.70, le prestazioni speciali in danaro di carattere non contributivo, quindi di natura assistenziale, sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico, e non sono erogabili al di fuori dei confini statali.

Pertanto, dalle disposizioni sopracitate discende che le prestazioni di carattere assistenziale non sono dovute dallo Stato italiano a cittadini residenti all'estero, ai quali spettano soltanto le prestazioni assistenziali che la legislazione dello Stato in cui risiedono prevede per i propri cittadini, con oneri a carico dell'Istituzione competente dello stato di residenza.

Per le prestazioni previdenziali a carattere contributivo, invece, il diritto è disciplinato dalle disposizioni vigenti in Italia e, quindi, con riferimento allo speciale assegno continuativo, dalla l.248/1976 e dal d.P.R.1124/1965.

Con riferimento alle prestazioni previdenziali contributive valgono i principi posti dal diritto comunitario al fine di garantire l'accesso a tali prestazioni anche al di fuori dei confini nazionali, dovendosi ritenere operante il principio di esportabilità delle prestazioni, secondo quanto disposto al riguardo dal sopra citato art.7 del vigente regolamento di sicurezza sociale.

Appare, quindi, evidente che la risposta ai quesiti posti dipende dalla natura, assistenziale ovvero previdenziale, della prestazione richiesta.

Com'è noto, lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla citata legge spetta al coniuge e ai figli superstiti dell'assicurato titolare in vita di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all'80%. Detta percentuale di inabilità è stata ridotta al 65% dalla legge 10 maggio 1982, n.251. Invece, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro denunciati e le malattie professionali verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2007, la menomazione dell'integrità psicofisica per ottenere la prestazione deve essere di grado non inferiore al 48%. La legge stabilisce, inoltre, che i beneficiari non devono essere titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dell'assegno. L'importo dell'assegno stesso viene calcolato sulla base della rendita di cui l'assicurato godeva in vita.

Per quanto riguarda la natura dell'assegno di cui si tratta, la connessione con la titolarità in capo al defunto di una rendita per infortunio o malattia professionale depone per la natura previdenziale e non assistenziale dell'assegno stesso.

La rilevanza di tale nesso si ricava anche dalla lettura di una decisione della Corte Costituzionale che, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art.7, primo comma, l.248/76 nella parte in cui non prevede che l'Inail, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della facoltà di proporre domanda per ottenere l'assegno di cui all'art.1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione (analogamente a quanto previsto per la rendita a superstiti a seguito della sentenza n.14/94) ha affermato *che "la diversità di disciplina è irragionevole ove si tenga presente che le fattispecie poste a confronto derivano entrambe dalla titolarità della rendita in capo al defunto"*<sup>1</sup>.

La natura previdenziale dello speciale assegno si evince anche dalla lettera della norma di cui all'art.3 della citata legge 248/76 il quale sancisce che *"i superstiti di cui all'art.1 hanno diritto allo speciale assegno sempre che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari o assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti, erogate con carattere di continuità dallo Stato, dagli altri enti pubblici o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dell'assegno sopraindicato"*.

La prevista non cumulabilità con prestazioni economiche previdenziali, con esclusione delle prestazioni di natura assistenziale, induce a ritenere che la natura giuridica dell'assegno in questione sia previdenziale e non assistenziale.

Infine, va sottolineato che l'art.8 l.248/76 dispone che alla copertura finanziaria degli oneri per il pagamento di detta prestazione, si provvede con contributi prelevati dal fondo speciale infortuni di cui all'art.97 d.P.R.1124/1965, con un contributo annuo a carico dei titolari di rendita di inabilità permanente non inferiore all'80%, con un contributo a carico dell'Anmil e, in caso di insufficienza

---

<sup>1</sup> Cfr. sent. Corte Cost.284/2010

della predetta contribuzione, con una addizionale sui premi e contributi per l'assicurazione infortuni e malattie professionali.

Da ciò consegue che, per la prestazione in parola, non è ravvisabile uno dei fondamentali indicatori della natura assistenziale della prestazione economica elencato al paragrafo 2, lett. b) art.70 del citato regolamento di sicurezza sociale il quale individua, quali prestazioni a carattere non contributivo, e in quanto tali non esportabili, quelle il cui finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria volta a coprire la spesa pubblica generale.

In conclusione, poiché lo speciale assegno continuativo ha natura previdenziale, ai superstiti dei titolari di rendita Inail residenti in uno Stato estero, deceduti per cause indipendenti da infortunio o malattia professionale, spetta la prestazione in questione che va erogata prendendo come base di calcolo la stessa che si prenderebbe in considerazione se la prestazione dovesse essere erogata in Italia.

IL DIRETTORE CENTRALE  
f.to dott. Luigi SORRENTINI